



ISPELTOIATO TERRITORIALE DEL LAVORO DI CHIETI-PESCARA

Via Spezioli 32 - 66100 Chieti - C.F. 97900660586

DETERMINA A CONTRARRE

AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DELLA SORVEGLIANZA SANITARIA PER IL PERSONALE DELL'ITL

IL DIRIGENTE

VISTI il D. Lgs n. 149 del 14/9/2015, con il quale è stata istituita l'Agencia denominata Ispettorato Nazionale del Lavoro, ed i successivi provvedimenti attuativi;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica del 26.05.2016, registrato alla Corte dei conti in data 09.06.2016 n. 1579, recante la disciplina della gestione finanziaria, economica e patrimoniale, nonché dell'attività negoziale dell'Agencia;

VISTA la nota n. 503 del 09.11.2018 del Direttore dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro, avente ad oggetto "Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) – indicazioni operative per l'acquisto di beni e servizi";

VISTE le Linee guide dell'ANAC n.4 sulle procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria ed in particolare il punto 4;

RILEVATO che il 31/03/2023 avrà termine l'attuale contratto di consulenza, concernente la sorveglianza sanitaria per il personale dell'ITL, stipulato con professionista della medicina del lavoro;

TENUTO CONTO che la sorveglianza sanitaria è obbligatoria per legge, in quanto il datore di lavoro deve necessariamente procedere alla nomina del Medico Competente, ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. n.81/2008;

RILEVATO che mancano risorse interne all'ITL in possesso dei titoli e dei requisiti di legge, cui affidare l'attività di sorveglianza sanitaria, e che, dunque, occorre rivolgersi a soggetti esterni;

CONSIDERATO che l'affidamento a terzi della sorveglianza sanitaria può attuarsi secondo due distinte modalità, ossia, o mediante incarico consulenziale affidato direttamente a professionista del settore, o mediante appalto della relativa prestazione di servizio ad impresa, che si avvale, per l'esecuzione del contratto, della collaborazione di propri professionisti;

VALUTATO, al riguardo, eccessivamente oneroso, da un punto di vista organizzativo, percorrere, come in recente passato, la soluzione dell'incarico a professionista dipendente INAIL, sulla base della vigente convenzione INL-INAIL, in considerazione delle farraginosità sperimentate da quest'Ufficio nella conduzione del rapporto trilatero ITL-INAIL- professionista dipendente dell'Istituto;

RITENUTO, di conseguenza, maggiormente funzionale procedere all'acquisizione sul mercato del servizio di sorveglianza sanitaria per la durata di almeno un anno;

TENUTO CONTO dell'urgenza dell'affidamento del servizio in oggetto, alla luce della citata scadenza contrattuale;

CONSIDERATO che l'art. 32, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016 stabilisce che *“prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”*;

VISTA la nota prot. n. 1049 del 28/01/2019, con la quale l'I.N.L. individua gli elementi essenziali delle determinazioni a contrarre;

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 1, del D.L. n. 95/2012, convertito nella Legge n. 135/2012, recante *“Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario”*, prevede l'obbligo per le Pubbliche Amministrazioni d'approvvigionarsi dei beni e servizi attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da CONSIP S.p.A.;

VERIFICATO che CONSIP S.p.A. non ha attualmente attivato specifiche convenzioni per l'attività oggetto del presente provvedimento, alle quali poter utilmente aderire, ai sensi dell'art. 26, comma 3, della Legge n. 488 del 23 dicembre 1999 (c.d. Legge Finanziaria 2000);

CONSIDERATO che l'art. 37, comma 1, del D. Lgs n. 50/2016 prevede che *“le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente ed autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a euro 40.000”*;

TENUTO CONTO che il prevedibile costo del servizio è compreso nella suddetta soglia di valore economico e che, dunque, appare legittimo procedere alla diretta individuazione dell'operatore economico cui affidare l'attività di sorveglianza sanitaria per il personale dell'ITL;

RITENUTO, quindi, necessario, allo scopo, procedere sollecitamente ad un'indagine di mercato, al fine d'individuare un professionista o un'impresa, in possesso dei requisiti di legge, ai quali affidare la gestione della sorveglianza sanitaria per il personale dello scrivente Ufficio;

RITENUTA l'opportunità, a questo punto, d'acquistare almeno sei preventivi di spesa, tre da professionisti della medicina del lavoro e tre da imprese del settore, al fine d'acquistare un quadro di sufficiente dettaglio circa le professionalità ed i costi riscontrabili sul mercato;

VALUTATO, in proposito, funzionale coinvolgere nell'indagine di mercato anche l'attuale professionista uscente e l'impresa attuale affidataria di altri servizi in materia di salute e sicurezza per l'I.T.L., in quanto soggetti di fiducia e già informati circa la situazione lavorativa dell'ITL;

RITENUTO, altresì, appropriato, come detto, coinvolgere altri quattro operatori economici, due professionisti e due imprese, da ricercare nell'ambito territoriale di competenza di quest'Ufficio, due nella provincia di Chieti (un professionista ed un'impresa) e due in quella di Pescara (un professionista ed un'impresa), i quali saranno individuati discrezionalmente dal responsabile di procedimento di seguito indicato;

CONSIDERATO che, in esito all'indagine di mercato, ove la stessa non vada deserta, dovrà essere preferito, fra gli operatori interpellati, l'operatore che offra la gestione della sorveglianza sanitaria al prezzo complessivo più basso (purché congruo alla luce dei correnti valori di mercato) in relazione al costo unitario per visita medica, al costo unitario per visita strumentale e al costo generale di gestione dell'attività, secondo le risultanze d'apposito prospetto allegato alle lettere informative da inviare ai singoli operatori interpellati;

RITENUTO di dover affidare al responsabile di procedimento di seguito indicato, in esito alle risultanze della suddetta indagine di mercato e prima d'addivenire alla stipula del contratto, la verifica, secondo le indicazioni ANAC, del possesso dei requisiti di legge da parte dell'operatore eventualmente prescelto;

CONSIDERATO che per tale affidamento la copertura finanziaria è assicurata, come da aperture di credito sul conto U.1.03.02.18.001 denominato "Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa", a cura dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro, a seguito di ripartizione ed assegnazione dei *budget* agli uffici territoriali;

DATO ATTO che per l'affidamento della fornitura oggetto della presente determina non ricorrono, ai sensi dell'art. 42 del D. Lgs. n. 50/2016, situazioni di conflitto d'interesse e che è stato già acquisito il seguente codice CIG n. Z893A57A4C dalla A.V.C.P. attribuito alla presente procedura ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, secondo quanto previsto dalla Legge n. 136/2010 e s.m.i.;

RICHIAMATE le pertinenti norme poste dal D. LGS. n.50/2016;

Tanto premesso e considerato, il sottoscritto Direttore di quest'ITL, in virtù dell'art. 32, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016, nella sua qualità di titolare di stazione appaltante,

DETERMINA

- di procedere all'esecuzione della suindicata indagine di mercato presso sei operatori economici, tre tra imprese e tre tra professionisti, come individuati in premessa, mediante l'invio d'altrettante lettere informative finalizzate ad acquisire i relativi preventivi di spesa per la gestione annuale, dal 01/04/2023 fino al 31/03/2024, della sorveglianza sanitaria relativa al personale dell'ITL di Chieti – Pescara;
- di riservarsi, all'esito di detta indagine di mercato, la scelta dell'operatore che offra il prezzo più basso, purché congruo, secondo quanto specificato in premessa;
- d'impegnare sul pertinente conto la somma corrente;
- di rimettere al responsabile di procedimento, di seguito indicato, le verifiche sul possesso dei requisiti di legge da parte dell'operatore economico prescelto;
- di rendere noto, ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) – Informativa sul trattamento dei dati personali – quanto segue: i dati personali del concorrente della procedura saranno trattati dall'INL, con sede in Roma, in qualità di titolare del trattamento, esclusivamente e limitatamente a quanto necessario per lo svolgimento della presente procedura negoziale ed unicamente ai fini dell'individuazione del miglior offerente, nonché della successiva stipula e gestione del contratto. L'INL tratterà i dati personali del Concorrente con le modalità di cui al modulo di informazioni (INL-GDPR04), consultabile sull'apposita pagina del sito istituzionale. Il mancato rilascio dei dati personali comporta per il concorrente l'esclusione dall'accesso alla suddetta procedura d'affidamento;
- di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito dell'INL, nell'apposita sezione.

Al fine d'ottemperare prontamente a quanto stabilito, il sottoscritto

NOMINA

responsabile del presente procedimento d'acquisizione in economia la Responsabile del Processo P.C.F. di quest'Ispettorato o, in sua assenza, altro funzionario addetto alla medesima unità organizzativa, in qualità di sostituto, i quali, una volta rilasciata la dichiarazione d'assenza di conflitto d'interesse, si occuperanno – nel rispetto dei vincoli posti dalla legge e da questa determina – di

ogni incombenza legata alla presente procedura d'affidamento, ad eccezione della definitiva scelta del contraente e della conseguente stipula del contratto, riservate allo Scrivente.

Si esegua quanto prescritto, con la massima sollecitudine.

Pescara, 17 marzo 2023

IL DIRIGENTE
(Dott. Luca Camplese)